



Nella prima scheda testamentaria sono contenute solo le disposizioni inerenti i legati in favore dell'odierna attrice e dell'interveniente.

Nella seconda scheda testamentaria è contenuta la nomina del figlio [redacted] quale "erede universale di tutti i miei avere ovunque situati".

Le parti diffusamente discutono sulla compatibilità delle due disposizioni di ultima volontà, alla luce del disposto di cui all'art.682 c.c..

Ritiene questo giudice che il problema debba essere posto in termini diversi.

Invero nella prima scheda testamentaria si legge testualmente - nella premessa alla parte relativa al contenuto specifico dei legati - che la de cuius puntualizza anzitutto come "consegna questo testamento a mia sorella [redacted] abitante a Parma in [redacted]

che lei esibirà qualora non fossero state esaurite le mie volontà scritte nel testamento del 9 luglio 1986".

Dal letterale tenore delle parole usate e delle espressioni impiegate dalla disponente appare non equivocabile la sua volontà - anzitutto - di confermare quale atto di ultima volontà il testamento datato 9 luglio 1986, di cui chiaramente ribadisce la valenza di documento contenente tutte le sue volontà per il periodo successivo al suo decesso.

Rispetto a tale atto, dunque, il testamento si pone solo come atto sostitutivo del testamento 9 luglio 1986, privo perciò di una sua efficacia autonoma; essendo la sua operatività subordinata alla mancata esecuzione del primo.

Pertanto il testamento 12.07.1986 è atto dipendente e condizionato rispetto al testamento temporalmente anteriore. La de cuius stessa - con la chiara dizione sopra riportata - ha manifestato la sua volontà di non dare un'autonoma vigenza all'atto del 12.07.1986 - che, in presenza della compiuta esecuzione del testamento del 08.07.1986 ( e dunque solo di quattro giorni prima), non avrebbe avuto alcun valore.

Avendo il testamento del 08.07.2001 - in quanto posteriore - superato il testamento del 9.07.1986 (non potendosi ritenere diversamente poiché - in mancanza della scheda contenente quest'ultimo - non è consentito ritenere la sopravvivenza nemmeno parziale di tale atto di ultima volontà), è venuto

meno lo stesso presupposto condizionante – in virtù dell'espressa volontà della de cuius – della validità ed efficacia della scheda del 12.07.1986.

D'altro canto le assorbenti considerazioni di carattere formale ora sviluppate trovano conforto sia nel tenore della scheda del 08.07.2001 che nella volontà sostanziale della sig.ra [redacted] quale emergente dalla documentazione (non contestata) versata in atti dal convenuto.

Sotto il primo profilo, che la de cuius intendesse con il testamento 08.07.2001 disporre della totalità dei suoi beni appare chiaramente dalla "drasticità" delle parole usate nell'ultimo testamento, dove la sig.ra [redacted] dispone "*nomino erede universale di tutti i miei beni ovunque situati mio figlio*" e dove, all'evidenza, l'espressione "*tutti i miei beni ovunque situati*" suona come un rafforzativo dell'istituzione di erede universale – che invece, in quanto tale, non avrebbe avuto bisogno di ulteriori espressioni rafforzative; come per far intendere che tutti i suoi beni – nessuno escluso - dovevano essere destinati al figlio [redacted]

Sotto il secondo profilo, i documenti prodotti dal convenuto stanno a comprovare come negli anni (e, specificatamente in quelli successivi alla scheda del 12.07.1986) – la de cuius ha effettuato assai rilevanti e continui versamenti in favore sia della sorella [redacted] che del nipote [redacted] tanto che ad un certo punto (doc.4 del convenuto) [redacted] manifesta alla sorella il suo disappunto e le preoccupazioni connesse alle costanti e cospicue rimesse in denaro, che non potevano continuare all'infinito anche in considerazione della non meritevolezza del nipote Lorenzo, svogliato e che ha "*sempre fatto arrabbiare*" la zia. Pur con questo stato d'animo la de cuius ha continuato negli anni successivi a versare somme a sorella e nipote; ma prima di morire – evidentemente – ha deciso che tanto poteva bastare.

Ne consegue l'infondatezza delle domande azionate dall'attrice e dall'interveniente e quindi il loro rigetto.

Per la loro soccombenza essi vanno condannati – in via tra loro solidale - a rimborsare al convenuto le spese di lite, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

P. Q. M.

Il giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta le domande sia dell'attrice che dell'intervenienti e li condanna – in via tra loro solidale – a rimborsare al convenuto le spese di lite, liquidate in € 537,69 per spese, € 7.233,00= per diritti ed € 21.705,00= per onorari, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge.

Milano, 10.07.08.

Il Giudice

U. L. Padova



FA 5/8/08